

## Il fisco disconosce il trust con poteri al disponente

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 26 MARZO 2026 | Angelo Busani

Con l'entrata in vigore, il 20 marzo, dell'ottavo emendamento alla *Trusts (Jersey) Law 1984*, Jersey rafforza un punto già ben presente nella propria legislazione in tema di *trust*: la validità del *trust* non viene meno per il solo fatto che il disponente si riservi determinati poteri. Ed è proprio qui che si apre un divario con l'ordinamento italiano, perché ciò che sul piano civilistico a Jersey è trattato come assetto compatibile con il *trust*, sul piano fiscale interno continua spesso a essere letto come possibile indice di interposizione. L'articolo 9A della legge di Jersey afferma infatti, in termini netti, che la riserva o attribuzione al disponente di un interesse beneficiario oppure di uno o più dei poteri elencati dalla norma non incide sulla validità del *trust* e non ne ritarda l'efficacia. Fra questi poteri rientrano, tra l'altro, la revoca o modifica del *trust*, le direttive sulle attribuzioni di reddito o capitale, le istruzioni in ordine alla gestione dei beni, la nomina e revoca di trustee, beneficiari o altri soggetti investiti di poteri, nonché il cambiamento della legge regolatrice. La stessa disposizione aggiunge inoltre che la mera riserva o attribuzione di tali poteri non fa del disponente, di per sé, un trustee. L'emendamento del 2026 si colloca esattamente in questa linea e la rende ancor più esplicita sul terreno delle partecipazioni societarie. Il nuovo testo dell'articolo 9A(2)(c) chiarisce che il disponente può agire come organo di una società partecipata dal *trust* oppure impartire direttive sulla nomina o revoca dei suoi organi, anche quando la partecipazione non sia interamente detenuta dal *trust* e anche quando sia posseduta solo indirettamente. Il messaggio del legislatore di Jersey è trasparente: in strutture patrimoniali costruite attraverso società, holding e veicoli intermedi, la presenza di poteri riservati al disponente non è, di per sé, incompatibile con l'esistenza di un *trust* valido. In Italia, però, il quadro fiscale si muove su un piano diverso. L'agenzia delle Entrate è categorica nell'affermare che il *trust* non può essere considerato fiscalmente operante se il patrimonio resta, in tutto o in parte, nella disponibilità del disponente o se il trustee vede i propri poteri gestori e dispositivi limitati o anche solo condizionati dalla volontà del disponente o dei beneficiari. Fra gli indici di interposizione vengono menzionati proprio la riserva di controllo sui beni, la necessità del consenso del disponente per l'esercizio dei poteri del trustee, l'obbligo del trustee di attenersi alle indicazioni del disponente e, più in generale, ogni situazione in cui il trustee non possa esercitare pienamente i poteri che la legge o l'atto istitutivo gli attribuiscono. Anche la recente risposta a interpello n. 81 del 2026 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 marzo) conferma questo orientamento: l'Agenzia, dopo aver richiamato la propria prassi sull'interposizione, ribadisce che il *trust* è fiscalmente inesistente quando manchi il reale spossessamento e quando il trustee sia, di fatto, condizionato dalla volontà del disponente; e giunge a ritenere interposto il *trust* esaminato proprio perché l'istante aveva conservato un rilevante potere di influenza sui beni in *trust*. Il punto, allora, è che Jersey considera fisiologico, entro i limiti segnati dalla legge, che il disponente mantenga alcuni poteri senza che per questo il *trust* perda validità. L'impostazione fiscale italiana, invece, continua a vedere in quella stessa riserva di poteri un possibile segno di eterodirezione del trustee e quindi di interposizione. È un divario che oggi emerge con maggiore nettezza proprio perché la riforma della legge di Jersey del 2026 non attenua, ma rafforza, la compatibilità tra *trust* valido e poteri riservati. Per questo, sarebbe opportuna una rivisitazione dell'orientamento dell'agenzia delle Entrate, almeno nella misura in cui esso tende a far coincidere quasi automaticamente la riserva di poteri con la mancanza di effettivo spossessamento, senza misurarsi fino in fondo con il dato, oggi ancor più esplicito, che nel diritto del *trust* di *common law* quei poteri sono considerati del tutto compatibili con la validità del vincolo che fuoriesce dall'istituzione di un *trust*. © RIPRODUZIONE RISERVATA